

**Croce Rossa Italiana - Lombardia
Accordo di collaborazione**

Tra

UniCredit S.p.A., con sede legale in Milano Piazza Gae Aulenti 3, capitale sociale Euro 20.880.549.801,81 interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma N. 00348170101, codice ABI 02008.1, iscritta all'Albo delle Banche al numero 2008.1, Appartenente a Gruppo Bancario UniCredit, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari in persona della Sig.ra Paola Garibotti, nata a Genova il 04-09-1969 e del Sig. Claudio Zirilli, nato a Cremona il 27-05-1970, muniti dei necessari poteri ai sensi dell'art. 29 – terzo comma dello Statuto Sociale vigente (di seguito anche “la Banca”)

e

L'Associazione della Croce Rossa Italiana - Comitato Regionale della Lombardia - (C.F. e P.IVA 13669721006), persona giuridica di diritto privato ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 178/2012, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Roma al numero 1157/2016, portante sede legale nel Comune di Roma, Via Toscana 12, 00187, in persona del Segretario Regionale e procuratore speciale (ex procura speciale conferita con atto notarile, Repertorio n.8053 Raccolta n.5503 , registrato in Roma il 6 (sei) luglio 2017 (duemiladiciassette) Giancarlo Bianchella, nato a Torino il 08-06-1962, domiciliato per le funzioni presso la sede legale del Comitato Regionale della Lombardia, via Pucci, 7 – 20145 – Milano

di seguito denominate singolarmente “Parte” e congiuntamente “Parti”

PREMESSO CHE

UniCredit:


- ritiene doveroso sostenere gli enti e le associazioni che hanno lo scopo “di proteggere la vita e la salute e garantire il rispetto dell’essere umano”;
- riconosce, in qualità di attore sociale, l’importanza di supportare chi si adopera per ridurre la sofferenza e preservare la dignità umana;
- ritiene estremamente importante rispondere alle sfide sociali generate dall’indebolirsi delle politiche pubbliche di welfare, dal continuo invecchiamento della popolazione e dall’aumento del rischio di povertà e di esclusione sociale;
- auspica che la definizione del presente accordo di collaborazione costituisca uno stimolo per l’attivazione di analoghe e ulteriori iniziative di raccordo tra il mondo associativo e il mondo imprenditoriale;

UniCredit S.p.A.

Sede Legale e
Direzione Generale

Piazza Gae Aulenti 3
Torre A
20154 Milano

Capitale Sociale € 20.880.549.801,81 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Todi, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale - Autorizzazione Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 143106/07 rilasciata il 21.12.2007



Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale Lombardia (di seguito CRI Lombardia):

- L'Associazione della Croce Rossa Italiana (CRI) è una associazione di promozione sociale che ha per scopo l'assistenza sanitaria e sociale sia in tempo di pace che in tempo di conflitto;
- L'Associazione della Croce Rossa Italiana è posta sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica;
- L'Associazione della Croce Rossa Italiana fa parte del Movimento Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e, nelle sue azioni a livello internazionale, si coordina con il Comitato Internazionale di Croce Rossa (CICR), nei paesi in conflitto, e con la Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (FICR), per gli interventi in tempo di pace.


In questo contesto, e sulla base dell'analisi dei bisogni e delle vulnerabilità della comunità alla quale si rivolge, la CRI nel dicembre del 2011, ha approvato i suoi sei Obiettivi Strategici 2020, che identificano le priorità umanitarie dell'Associazione:

- Obiettivo Strategico 1: Tuteliamo e proteggiamo la salute e la vita;
- Obiettivo Strategico 2: Favoriamo il supporto e l'inclusione sociale;
- Obiettivo Strategico 3: Prepariamo le comunità e diamo risposta a emergenze e disastri;
- Obiettivo Strategico 4: Disseminiamo il Diritto Internazionale Umanitario, i Principi Fondamentali e i Valori Umanitari e cooperiamo con gli altri membri del Movimento Internazionale;
- Obiettivo Strategico 5: Promuoviamo attivamente lo sviluppo dei giovani e una cultura della cittadinanza attiva;
- Obiettivo Strategico 6: Agiamo con una struttura capillare, efficace e trasparente, facendo tesoro dell'opera del Volontariato.

L'Associazione della Croce Rossa Italiana si ispira a 7 Principi Fondamentali: Umanità, Imparzialità, Neutralità, Indipendenza, Volontariato, Unità e Universalità.

Tali principi

- costituiscono garanzia e guida delle azioni del Movimento Internazionale di Croce Rossa e ne costituiscono lo spirito e l'etica,
- sono stati adottati nella 20ª Conferenza Internazionale della Croce Rossa, svoltasi a Vienna nell'ottobre del 1965,
- sono garanti dell'azione del Movimento, ma anche della C.R.I. e di ogni suo volontario e aderente.



TUTTO CIO' PREMESSO

le Parti convengono quanto segue:

Art.1 – Finalità dell'accordo

Le premesse al presente Accordo formano parte integrante e sostanziale dello stesso.

Con l'Accordo, le Parti confermano la propria disponibilità ad operare congiuntamente:


- per sostenere le attività e le iniziative locali dei Comitati;
- per aiutare le comunità e favorire il supporto e l'inclusione sociale;
- per promuovere attivamente lo sviluppo dei giovani e una cultura della cittadinanza attiva;
- per divulgare il presente accordo presso i 91 Comitati presenti nel territorio lombardo.

Art.2 – Oggetto della collaborazione

Il processo di accompagnamento si articola nelle seguenti attività che la Banca e la CRI Lombardia hanno identificato essere rilevanti per il conseguimento dell'obiettivo del presente accordo.

UniCredit si rende disponibile:

- a valutare eventuali iniziative locali di raccolta fondi finalizzati a specifici progetti di comune interesse;
- a fornire supporto nella gestione dei lasciti mobiliari e immobiliari al fine di strutturare la migliore strategia di realizzo o messa a reddito dei beni ricevuti;
- a diffondere al proprio interno tale accordo, al fine di favorire un percorso di volontariato aziendale;
- ad offrire percorsi base di Financial Education finalizzati ad accrescere, nei soggetti appartenenti a specifici target che ricevono il sostegno della CRI Lombardia, le competenze trasversali di banca e finanza, utili a sostenere lo sviluppo delle comunità e a favorire il supporto e l'inclusione sociale;
- a valutare richieste di ottimizzazione dei costi di fornitura di beni e servizi;
- ad offrire ai Comitati la propria gamma di prodotti relativi a incassi e pagamenti, a finanziamenti (es. Microcredito con intervento del Fondo Centrale) e di servizi bancari in generale;
- a valutare con sollecitudine, mantenendo la completa autonomia decisionale, le richieste di attivazione dei summenzionati prodotti e servizi;
- ad offrire una serie di servizi e agevolazioni bancarie ai dipendenti, ai collaboratori e a tutti i volontari operanti in Lombardia, per il tramite di apposite convenzioni stipulate con ognuno dei Comitati locali lombardi;
- a valutare l'attivazione di rapporti di collaborazione con partner locali indicati da CRI Lombardia che siano funzionali alla concessione di microcredito (Microcredito con intervento del Fondo Centrale e altre forme che verranno successivamente sviluppate), che rappresenta lo strumento finanziario più adatto per rispondere alle esigenze di inclusione finanziaria di coloro che hanno difficoltà di accesso al credito tradizionale.



La CRI Lombardia:

- si rende disponibile a divulgare il presente accordo a tutti i Comitati Territoriali della Regione Lombardia;
- a tal fine si impegna a intraprendere un'azione promozionale presso i propri Comitati dell'accordo stesso utilizzando esclusivamente i normali mezzi di comunicazione di cui dispone il Comitato Regionale e non impiegando, a tal fine, risorse economiche ulteriori;
- intende diffondere il presente accordo ai Comitati Territoriali della Regione senza vincolo alcuno di sottoscrizione dell'accordo da parte dei Comitati Territoriali.

Art.3 – Oneri

Ciascuna parte terrà a proprio carico gli oneri derivanti dall'attuazione del presente accordo.

Art.4 - Modalità per beneficiare dell'Accordo

Ai fini dell'attuazione del presente accordo, la Banca aderisce ai principi fondamentali contenuti nello Statuto della Croce Rossa Italiana.

Qualunque comunicazione ai sensi dell'Accordo dovrà essere effettuata per iscritto, fatte salve specifiche formalità richieste da singole previsioni dell'Accordo, e trasmessa:

Per CRI Lombardia: email lombardia@cri.it

Per la Banca: Territorial Relations Lombardia email regionlombardia@unicredit.eu
o al diverso indirizzo che le Parti avranno comunicato l'una all'altra.

Art.5- Adempimenti delle Parti

Le parti daranno risalto dei contenuti del presente Accordo ai propri associati/clienti secondo le modalità ritenute più idonee e da concordarsi di volta in volta.


Le Parti potranno inoltre partecipare reciprocamente alle manifestazioni, convegni e/o congressi organizzati per la presentazione dei contenuti dell'Accordo.

Art.6 - Incontri periodici

Le Parti si impegnano ad effettuare incontri con periodicità semestrale al fine di monitorare l'andamento dell'iniziativa ed analizzare congiuntamente le principali tematiche emerse nella concreta attuazione della stessa.

Art.7 - Revisione delle Condizioni

UniCredit in funzione di particolari condizioni di mercato, dell'andamento del mercato monetario e finanziario nonché in caso di revisione e modifica delle proprie politiche commerciali e distributive per adeguarle a mutate esigenze di mercato e/o di segmenti di clientela, ovvero determinate da processi di ristrutturazione dei propri assetti organizzativi anche a seguito di operazioni societarie all'interno del Gruppo Bancario di appartenenza, e comunque in ogni altro caso in cui ricorra un giustificato motivo,



potrà apportare modifiche ai contenuti dell'Accordo dandone comunicazione scritta a CRI Lombardia con un preavviso di almeno 30 giorni.

Art.8 - Durata – assenza di vincoli di esclusiva

Il presente Accordo ha decorrenza dal giorno **01-02-2018** e durata fino al giorno **31-01-2020** e ciascuna Parte potrà recedere entro 90 giorni da tale scadenza con un preavviso di 30 giorni.

Se di comune accordo, le Parti, anteriormente alla scadenza, potranno stabilire la proroga della durata dell'Accordo e/o la sua prosecuzione a tempo indeterminato, indicando in tal caso un nuovo termine di preavviso per il recesso.

Qualora, a seguito di operazioni societarie della Banca e/o del Gruppo Bancario di appartenenza, intervenissero processi di riorganizzazione e/o ristrutturazioni organizzative, che non consentano il prosieguo dell'Accordo, le Parti si incontreranno per esaminare la situazione e valutare eventualmente la possibilità di individuare soluzioni alternative all'interno del Gruppo. Qualora non dovesse essere possibile la prosecuzione del presente Accordo, ciascuna Parte potrà esercitare la facoltà di recesso senza oneri dandone comunicazione scritta all'altra con un preavviso di 30 giorni.

Il presente Accordo non ha carattere di esclusività per le Parti che, pertanto, potranno intrattenere rapporti diretti con i propri associati/clienti e intraprendere analoghe iniziative con terze parti.

Art. 9 – Utilizzo denominazioni e loghi

Con la sottoscrizione del presente Accordo, CRI Lombardia autorizza UniCredit ad utilizzare il proprio emblema, secondo le specifiche tecniche indicate dal regolamento allegato, sulle comunicazioni appositamente dedicate ai Comitati della Regione Lombardia e ad inserirlo in tutte le comunicazioni istituzionali effettuate da UniCredit e finalizzare esclusivamente alla promozione e alla comunicazione delle attività e servizi di cui al presente Accordo.


Parimenti UniCredit concede a CRI Lombardia di utilizzare il proprio marchio, secondo le specifiche tecniche indicate, in tutte le comunicazioni istituzionali e commerciali avente ad oggetto la promozione e comunicazione dell'Accordo in oggetto.

Tale utilizzo deve intendersi limitato al periodo definito dal presente Accordo. Alla scadenza del presente Accordo e/o in caso di una sua risoluzione, estinzione, cessazione, per qualsiasi causa intervenute, le Parti non potranno, comunque, più utilizzare in abbinamento con il proprio la denominazione o il logo della controparte, né utilizzarli altrimenti in alcun modo.

Il presente Accordo non implica alcun utilizzo del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e delle rispettive identità visive per eventuali fini commerciali e/o pubblicitari.

Resta inteso che l'utilizzo del marchio e degli altri segni distintivi non configura nei confronti dell'altra Parte alcuna licenza e/o cessione neppure parziale in quanto gli stessi rimangono di esclusiva proprietà delle rispettive Parti.

Le Parti sottoporranno ad autorizzazione ed approvazione preventiva scritta le modalità di utilizzo delle denominazioni e dei loghi su tutti i documenti e/o eventuali materiali divulgativi.



Art.10 - Riservatezza

Ciascuna Parte, che venga a conoscenza di informazioni riservate dell'altra, in occasione di attività previste, connesse o comunque attinenti l'esecuzione dell'Accordo, si impegna:

- a mantenere le informazioni come strettamente riservate ed a non divulgarle in alcun modo, in tutto o in parte, a terzi, eccezion fatta per i rispettivi collaboratori cui le informazioni devono essere comunicate per l'esecuzione dell'Accordo;
- ad informare i collaboratori della natura riservata delle informazioni e ad istruirli affinché trattino le medesime in modo riservato. Ciascuna Parte si impegna, ai sensi dell'art.1381 cod. civ., a fare in modo che i collaboratori rispettino i vincoli di riservatezza e prendano atto della propria responsabilità per eventuali danni da essi arrecati in conseguenza della violazione degli obblighi previsti dal presente articolo;
- a non rivelare a terzi la circostanza che le informazioni sono state fornite dall'altra Parte;
- a non utilizzare alcuna informazione, in tutto o in parte, per finalità estranee all'esecuzione dell'Accordo.

Resta inteso che le informazioni potranno essere comunicate:

- alle Pubbliche Autorità, ivi comprese quelle di controllo e vigilanza, nei casi e nei limiti in cui la comunicazione sia richiesta da disposizioni legislative o regolamentari;
- a terzi in genere, esclusivamente previo consenso scritto dell'altra Parte;

L'obbligo di riservatezza non opera sulle informazioni che:

- al momento in cui vengano a conoscenza di una Parte, o di uno o più collaboratori, siano già di pubblico dominio;
- siano o diventino disponibili al pubblico per causa diversa dalla divulgazione effettuata da una Parte, o da uno o più collaboratori, ovvero, comunque, per ragioni che non costituiscono inadempimento degli obblighi stabiliti dal presente articolo;
- siano rese disponibili ad una Parte, su base non riservata, da fonte che, per quanto a conoscenza della medesima, non è vincolata da un accordo di riservatezza.

Le Parti si danno atto che non violano gli obblighi di riservatezza le comunicazioni di informazioni verso soggetti facenti parte del Gruppo e quelle interne a società del Gruppo stesso.

Art.11 - Tutela dei dati personali


Le Parti si impegnano ad operare nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, in qualità di Titolari autonomi del trattamento dei dati.

Le Parti inoltre si impegnano ad eseguire, nei confronti degli interessati, tutti gli adempimenti previsti dalla sopra menzionata legge, in ordine al trattamento dei dati dagli interessati conferiti in sede di adesione all'offerta, fornendo adeguata informativa agli interessati e ricevendo adeguato consenso rispetto al loro trattamento, anche in considerazione alla comunicazione reciproca dei dati tra la Banca e CRI Lombardia.

Se una Parte rileva un illegittimo trattamento dei dati trattati, da parte di terzi soggetti, ne dà pronta notizia all'altra, al fine di concordare l'adozione di ogni opportuna misura atta a far cessare il suddetto trattamento.

Art.12- Facoltà di recesso

Qualunque violazione degli obblighi di riservatezza di cui al precedente art.10 e di rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, di cui all'art.11, verrà comunicata alla Parte



inadempiente con l'invito a fornire, entro un termine non superiore a 30 giorni, adeguate motivazioni nonché l'indicazione di eventuali misure adottate per impedire il ripetersi della violazione.

Qualora le motivazioni fornite e/o i rimedi adottati fossero ritenuti dalla Parte segnalante non idonei a consentire la prosecuzione del rapporto, quest'ultima potrà esercitare il diritto di recedere dall'Accordo senza oneri, dandone comunicazione scritta alla Parte inadempiente.

Art.13 - Divieto di cessione dell'Accordo

Il presente Accordo non potrà essere ceduto a terzi senza il consenso scritto dell'altra Parte.

Art.14 - Composizione amichevole

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti e che trovino causa nel presente Accordo dovranno essere risolte, in prima istanza, secondo procedimento amichevole nel rispetto della seguente procedura che le Parti dichiarano di accettare:

- a) all'insorgere di una controversia, la Parte più diligente dovrà chiedere all'altra, per iscritto, mediante raccomandata A.R., di iniziare la procedura di composizione;
- b) in tal caso le parti si impegnano a nominare, entro 10 giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui sopra, un proprio rappresentante, dotato di idonei poteri di decisione; tali rappresentanti delle Parti si riuniranno e discuteranno con l'obiettivo di raggiungere la composizione amichevole della controversia in tempo ragionevole, tenendo comunque conto in primo luogo dell'esigenza primaria di mantenere la continuità delle attività oggetto del presente Accordo;
- c) qualora tali rappresentanti, dopo aver esperito ogni ragionevole tentativo di composizione, non riuscissero a risolvere la controversia entro 40 giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui sub a), la Parte che ne avrà interesse potrà recedere dall'Accordo.

Art.15 - Foro competente

Per ogni controversia che dovesse sorgere in conseguenza dell'applicazione o interpretazione del presente Accordo sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.

Art.16 - Registrazione


Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti al presente Accordo - da registrare solo in caso d'uso - sono a carico della Parte che vi ha dato luogo.

Art.17 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni tra le Parti relative al presente Accordo dovranno essere effettuate sotto scambio di corrispondenza commerciale, domiciliata come segue:

- per CRI Lombardia: Via Pucci n.7 – 20145 Milano (MI)
- per UniCredit S.p.A.: Via Giovanni Battista Pirelli n.32 – 20124 Milano (MI)

Il presente Accordo viene redatto in due originali.



All. 1

Regolamento per utilizzo denominazioni e loghi


Milano, 01-02-2018

CRI Lombardia

Giancarlo Bianchella

CRI – Comitato Regionale della Lombardia
Segretario Regionale

UniCredit S.p.A.

Paola Garibotti 

Territorial Relations Lombardia


Claudio Zirilli

Retail Business Management Lombardia